



27/01/2011

APPRO  
VATO  
CON  
DELIBER  
A DEL  
CONSIGLIO  
COMUNALE  
N. 3  
DEL

# COMUNE DI DIPIGNANO

Provincia di Cosenza

Regione Calabria

Via XXIV Maggio 87045 - Tel. 0984/621006 – Fax 0984/621348  
P. IVA 02297690782 e-mail: [protocollo@comunedidipignano.it](mailto:protocollo@comunedidipignano.it)

# ***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI, LA DETENZIONE DEI CANI E LA LOTTA AL RANDAGISMO***

**INDICE:**

|            |   |
|------------|---|
| <b>I</b>   | <b>Finalità ed Ambito di applicazione</b> |
| <b>II</b>  | <b>Disposizioni generali</b>              |
| <b>III</b> | <b>Cani</b>                               |
| <b>IV</b>  | <b>Gatti</b>                              |
| <b>V</b>   | <b>Volatili</b>                           |
| <b>VI</b>  | <b>Animali acquatici</b>                  |
| <b>VII</b> | <b>Disposizioni finali</b>                |

**TITOLO I      FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

- 1.1. Il Comune di Dipignano, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
- 1.2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
- 1.3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con essi.
- 1.4. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 41/90 ed alla L.R. 4/2000; promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- 1.5. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle Leggi statali e regionali.
- 1.6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

## **Art. 2 – Ambito di Applicazione**

- 2.1. Le norme del presente regolamento si applicano e riguardano tutte le specie animali che si trovano, stabilmente o temporaneamente su tutto il territorio comunale.
- 2.2. Per **detentore**, si intende chiunque detenga un cane, a qualsiasi titolo, o accetti di occuparsene. Per **accompagnatore**, si intende la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani durante il loro transito o permanenza su di un'area pubblica.
- 2.3. Per area pubblica e/o aperta al pubblico si intendono, a titolo esemplificativo, le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, i percorsi pedonali, le aree verdi ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.

## **Art. 3 - Esclusioni**

- 3.1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano alle attività di disinfestazione e derattizzazione.



**TITOLO II**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art. 4 – Detenzione di Animali**

4.1. Chiunque conviva con un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) Rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) Assicurarli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) Consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) Prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- e) Garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) Assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

4.2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere sottoposti a visita da medici veterinari ogni qual volta il loro stato di salute lo renda necessario.

4.3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

4.4. E' vietato tenere cani e altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati e essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni di acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4.5. Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali domestici di affezione nel rispetto delle leggi vigenti.

4.6. E' vietato detenere animali in condizioni tali da causare problemi di natura igienico – sanitaria ovvero di recare pregiudizio alla salute pubblica nonché al benessere degli animali stessi.

## **Art. 5 – Maltrattamento di Animali**

5.1. Per quanto attiene ogni atto di maltrattamento, abbandono o comportamento lesivo nei confronti degli animali si fa esplicito riferimento a quanto previsto dalle leggi ordinarie dello stato in particolare l'art. 544 ter del codice penale, legge 189 del 2004, art. 727 del codice penale.

5.2. E' vietato detenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

5.3. E' vietato detenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

5.4. E' vietato detenere, stabilmente, animali in terrazze o balconi, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

5.5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezioni di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

5.6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

5.7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

5.8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente e, in particolare, allo scopo di scommesse e combattimenti di animali.

5.9. E' vietato su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

5.10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.

5.11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

5.12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

## **Art. 6 – Abbandono di Animali**

6.1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini e parchi. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati.

## **Art. 7 – Avvelenamento di Animali**

7.1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

7.2. Qualora si verificassero casi di avvelenamento il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

## **Art. 8 – Accesso degli Animali sui Servizi di trasporto pubblico**

8.1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Dipignano a condizione che:

a) l'animale sia accompagnato dal padrone, o detentore a qualsiasi titolo, che dovrà avere cura di non creare disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;

b) i cani siano tenuti a guinzaglio e i gatti tenuti nell'apposito trasportino, fermo restando il pagamento del biglietto o sovrattassa se dovuti.

8.2. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa, ai sensi della legge 14 febbraio 1974, n. 37, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 376.

## **Art. 9 –Animali in Condominio**

9.1. E' un diritto del cittadino detenere nella propria abitazione animali di affezione, purché non vengano pregiudicati il benessere dell'animale stesso.

## **Art. 10– Divieto di offerta di Animali in premio, vincita oppure omaggio**

10.1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi.

## **Art. 11 – Vendita ed Esposizione di Animali**

11.1. L'esercizio della vendita è soggetto alla normativa sul commercio.

11.2. Lo spazio riservato ad ogni animale dovrà essere idoneo alla mole , età, carattere e razza.

11.3. Le deiezioni degli animali dovranno essere subito asportate e correttamente smaltite.

11.4. E' vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi.

11.5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne.

11.6. Durante la chiusura infra settimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.

11.7. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina qualora quest'ultima non sia munita di tenda idonea a creare un 'ombra artificiale.

11.8. In occasione di fiere e sagre la vendita e l'esposizione di animali dovrà avvenire in modo tale da garantire agli animali:

- a) gabbie e contenitori adeguate alla mole e al numero degli animali ospitati;
- b) gabbie e contenitori puliti e igienicamente in ordine;
- c) cibo e abbeveratoio con acqua pulita secondo le esigenze della specie.

11.9. E' obbligatoria la tenuta di un registro relativo agli animali acquistati, ospitati e ceduti dall'esercizio, quotidianamente aggiornato ed a disposizione delle competenti autorità.

## **Art. 12 – Cimiteri per Animali**

12.1. Al fine di consentire , a quanti hanno curato animali di affezione , la possibilità di mantenere un legame affettivo con questi ultimi , il Comune può concedere alle Associazioni animaliste la gestione di strutture cimiteriali in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate.

 TITOLO III

CANI

## **Art. 13 – Anagrafe Canina**

13.1. Chiunque sia proprietario o detentore di cani, è tenuto all'obbligatoria identificazione e registrazione all'anagrafe canina gestita dall'UO Igiene Urbana Veterinaria dell'ex AS n. 4 – ASP di Cosenza entro i due mesi dalla nascita.

13.2. All'atto della registrazione al cane verrà applicato il microchip mentre al proprietario/detentore del cane verrà rilasciato il libretto d'identità, riportante il codice a barra del microchip inserito all'animale, i dati del proprietario, i dati segnaletici dell'animale e le norme per una corretta detenzione del proprio cane.

13.3. I cani, già identificati in altre A.S.P. della Calabria o di altra regione italiana, sono soggetti al solo obbligo di iscrizione all'anagrafe.

13.4. Il numero di microchip con i dati segnaletici del cane ed i dati anagrafici del proprietario/detentore verrà inserito in banca dati ai fini della successiva rintracciabilità.

13.5. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare all'UO IUV, che gestisce l'Anagrafe Canina, entro quindici giorni, la cessione definitiva, lo smarrimento, la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambiamento di residenza.

13.6. Lo smarrimento di un cane deve anche essere denunciato, entro tre giorni, dal detentore agli organi di Polizia Municipale del Comune.

13.7. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario/detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del codice penale); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

## **Art. 14 – Raccolta delle deiezioni**

14.1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;
- b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che deve essere sempre portata al seguito;

14.2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cane a seguito.

## **Art. 15 – Museruola e guinzagli**

15.1. E' vietato lasciare liberi i cani nelle vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico. Su tali aree gli accompagnatori dei cani sono sempre obbligati ad applicare la museruola o il guinzaglio agli stessi, soprattutto se di grossa taglia.

15.2. I proprietari di cani a rischio di aggressività, come si dirà in seguito, devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

15.3. Sono esentati da tali obblighi i cani che accompagnano i soggetti non vedenti ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

## **Art. 16 – Detenzione di cani**

16.1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi di acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.

16.2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

16.3. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata. Qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento e pertanto che siano seguite le seguenti norme:

1. Periodi di tempo non superiori ad otto ore consecutive nell'arco della giornata;
2. Catena di 5 metri se fissa o almeno 3 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza non inferiore a metri 6 e posta ad altezza di metri 2 dal terreno, e munita di due moschettoni rotanti alle estremità (LR. 4/2000);
3. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia delle greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaio o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllare i movimenti.
4. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
5. Per quanto attiene la corretta detenzione dei cani si rimanda a quanto previsto già all'art. 4 del presente regolamento.

16.4. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio ovvero senza catena; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualsiasi momento, controllarne i movimenti.

16.5. E' fatto obbligo ai possessori dei cani di impedire che gli stessi, con il loro ululare, guaire, abbaiare, e latrare possano disturbare in modo insistente, continua e inequivocabile il vicinato.

16.6. E' fatto obbligo agli accompagnatori di cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

## **Art. 17 – Divieti Particolari**

17.1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti, e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto i cani dei non vedenti e gli esercenti che intendano ammettere gli animali, sempre nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso dei locali.

17.2. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

17.3. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

17.4. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali.

17.5. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.

16.6. E' vietato l'addestramento del cane inteso ad esaltarne l'aggressività e qualsiasi operazione di selezione o incrocio di razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

17.7. E' vietato dare qualsiasi tipo di alimento a cani custoditi o randagi nei luoghi pubblici o in luoghi che possano determinare permanenza degli animali abbandonati o di passaggio.

17.8. E' vietata la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, commi 2 e 3, della L. 14 dicembre 2000 n. 376.

## **Art. 18 – Cattura, Custodia e Restituzione dei Cani vaganti**

18.1. I cani vaganti in luogo pubblico verranno catturati a cura dell'UO IUV dell'A.S.P. e ricoverati presso il Canile sanitario.

18.2. Sono considerati vaganti i cani incustoditi rinvenuti sul territorio privi di museruola in aree pubbliche o private non recintate.

18.3. Nelle aree private, è fatto obbligo ai proprietari delle stesse, di segnalare agli organi di Polizia Municipale del Comune, entro 48 ore, la presenza di cani randagi vaganti all'interno delle stesse. In mancanza di tali segnalazioni, il cane, verrà ritenuto di proprietà e quindi soggetto agli obblighi previsti dall'anagrafe canina.

18.4. La presenza di cani vaganti deve essere segnalata dal cittadino presso gli Uffici di Polizia Municipale.

18.5. Il cittadino che trova un cane in difficoltà può nutrire, ospitare, tranquillizzare e custodire temporaneamente lo stesso, ma ha l'obbligo di segnalare immediatamente la circostanza del ritrovamento al Comando dei Vigili Urbani.

18.6. I Vigili Urbani comunicano all'ufficio competente del Comune, il quale richiederà l'intervento del UO IUV.

18.7. La cattura degli animali vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Servizi Veterinari, con reperibilità costante.

18.8. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti presso il canile sanitario.

18.9. E' fatto divieto a chiunque di mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate dal UO IUV dell'Azienda Sanitaria Provinciale a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilattici.

18.10. La cattura dei cani vaganti verrà richiesta al UO IUV dal competente Ufficio comunale in base alle segnalazioni ricevute dai privati cittadini o comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità con almeno 24h di anticipo.

18.11. Durante le operazioni di cattura sarà presente un Vigile Urbano che indicherà agli addetti le zone ed il numero dei soggetti da accalappiare.

18.12. Al termine di ogni giornata di servizio il Vigile Urbano addetto dovrà redigere apposito rapporto da cui si evidenzino:

a) Itinerario seguito con indicazione dell'ora in cui sono state toccate le più importanti località in esso comprese;

b) Le località dove sono avvenute le catture;

c) I dati anagrafici dei proprietari di cani morsicatori, delle persone morsicate, delle persone alle quali hanno elevato contravvenzioni;

d) Eventuali problemi riscontrati durante il servizio.

18.13. Il Vigile Urbano dovrà altresì controllare prima che inizino gli interventi di catture la conformità del mezzo e delle relative attrezzature, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.

18.14. Le operazioni di cattura dovranno avvenire nel rispetto dell'animale, evitando inutili maltrattamenti, preferibilmente utilizzando, quale sistema, apposite gabbie a scatto.

18.15. L'uso del cappio deve essere limitato a particolari circostanze e ai soggetti pericolosi.

18.16. Per i casi particolarmente difficili, si ricorrerà, previo accordo con il UO IUV dell'A.S.P. all'uso di anestetici a mezzo cerbottana.

18.17. Le femmine in allattamento non possono, in nessun caso, essere separate dalla prole.

## **Art. 19 – Responsabilità**

18.1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che si smarrisca o che fugga. E' altresì responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

## **Art. 20 – Interventi emergenza**

20.1. Si intende per intervento d'emergenza la cattura non programmata di soggetti che possono rappresentare un rischio per la vita dell'uomo o dell'animale stesso (es. cani aggressivi , morsicatori, traumatizzati, gravemente malati o cani che creano intralcio alla circolazione ecc.).

20.2. In tal caso il Medico Veterinario dell'A.S.P., di servizio o comunque reperibile, può disporre l'immediato ricovero presso la struttura sanitaria.

## **Art. 21 – Consegna dei privati cittadini**

21.1. Non vengono accettati presso il canile sanitario cani ritrovati sul territorio da privati cittadini.

21.2. E' ammessa la consegna dei cani di proprietà, regolarmente tatuati, per impossibilità di mantenimento da parte dei proprietari e di cucciolate di cani di proprietà previa accettazione da parte del proprietario di procedere alla sterilizzazione chirurgica della genitrice.

21.3. Per i casi relativi al comma 2 il proprietario deve presentare istanza al Sindaco su apposito modello, che sarà predisposto dal competente ufficio dell'Amministrazione comunale.

## **Art. 22 – Riscatto**

22.1. Qualora venisse catturato un cane tatuato il UO IUV provvede all'avviso del proprietario e alla restituzione.

22.2. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti a eventuali cure, sono a carico del proprietario.

22.3. Il riscatto si effettua presso il canile sanitario, anche nel giorno della cattura, alle seguenti condizioni:

- a) Presentazione della denuncia di smarrimento (copia del modello B del libretto d'identità presentata all'A.S.);
- b) Versamento all'Amministrazione Comunale relativo alle spese di mantenimento e custodia dell'animale;
- c) Versamento all'A.S.P relativo alle spese di cattura e sanitarie;
- d) Sottoscrizione verbale consegna.

22.4. Trascorsi 10 giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento del cane, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà sono equiparati all'abbandono e il proprietario è comunque tenuto alle spese sanitarie e di custodia.

22.5. I cani non identificati, di età superiore ai due mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti nell'Anagrafe Canina a spese del proprietario medesimo.

22.6. Per i cani non identificati, il proprietario ha 60 gg. di tempo per reclamare l'animale, trascorsi i quali perde qualsiasi diritto alla proprietà.

22.7. Per i cani non identificati la denuncia di smarrimento può essere fatta su carta semplice e deve riportare i dati segnaletici dell'animale, il motivo del mancato tatuaggio e l'indicazione del luogo di smarrimento.

22.8. Per la restituzione dei cani di proprietà non identificati, è necessario che il richiedente abbia compiuto il riconoscimento del cane e abbia rilasciato l'attestazione di proprietà.

## **Art. 23 – Affidamento dei cani alla Struttura pubblica**

23.1. Il proprietario a qualsiasi titolo di un cane, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a mantenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco, l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura comunale.

23.2. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati gli eventuali documenti probatori.

23.3. Il Sindaco entro 15 giorni dal ricevimento, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 28, si pronuncia sulla domanda. In caso di silenzio, la domanda si intende accolta.

## **Art. 24 – Affidamento**

24.1. E' possibile l'affidamento temporaneo dei cani ricoverati presso il canile sanitario, prima dei 60gg previsti. Lo stesso diventerà definitivo allo scadere del 60° giorno dalla cattura, e pertanto l'affidatario diventerà proprietario a tutti gli effetti.

24.2. In deroga all'art. 21 comma 2 cuccioli possono essere affidati non sterilizzati a condizione che l'affidatario si impegni a condurre il cane, in età adeguata, per la opportuna sterilizzazione a cura del UO IUV dell'Azienda Sanitaria Provinciale, oppure da Medici Veterinari I.p. a proprie spese, in tal caso l'affidatario dovrà presentare all'UO IUV dell'Azienda Sanitaria Provinciale certificazione del M-Veterinario attestante il tipo di intervento eseguito.

24.3. Le pratiche di affidamento vengono curate dal personale del Comune, su istanza del richiedente al Sindaco, in base ai modelli allegati.

24.4. All'atto dell'affidamento è necessario il nullaosta sanitario del UO IUV.

## **Art. 25 – Adozione dei Cani**

25.1. L'iniziativa mira a incentivare l'adozione dei cani randagi o vaganti ritrovati nel territorio comunale ed ospitati presso costruzioni di proprietà comunale o convenzionate con l'Ente, allo scopo, sia di garantire il benessere degli animali, sia di prevenire il sovraffollamento delle strutture di ricovero.

25.2. L'adozione, può essere effettuata sia da associazioni animaliste e protezionistiche, sia da privati che ne facciano richiesta.

25.3. Sarà compito del Comune redigere un apposita banca dati on-line dove verranno pubblicate le foto e le caratteristiche degli animali da adottare, e tutti coloro che saranno interessati all'adozione dovranno far pervenire richiesta su apposito modulo rilasciato dall'Ente, e dopo una attenta analisi verrà disposta l'autorizzazione.

25.4. L'adozione è completamente gratuita ed al fine di incentivarla sarà previsto, per tutti coloro i quali decideranno di adottare un cane di proprietà comunale, **un contributo onnicomprensivo di 300 euro a fondo perduto vita natural durante.**

## **Art. 26 – Canile sanitario comunale**

26.1. La presenza di un canile sanitario risulta fondamentale non solo per la possibilità di ricoverare i cani vaganti catturati sul territorio, ma anche per le numerose e non meno importanti altre funzioni:

a) Osservatorio epidemiologico

Il canile sanitario rappresenta un punto di riferimento per monitorare statisticamente l'epidemiologia delle diverse patologie che coinvolgono il delicato equilibrio esistente fra uomo, animale ed ambiente.

Il cane e il gatto rappresentano delle "spie biologiche" con cui valutare lo stato di sanità della popolazione animale ed umana presente nel proprio territorio. Ciò si attua attraverso la visita clinica dei cani custoditi nel canile, e quindi dei soggetti catturati nel territorio e attraverso l'autopsia dei cani rinvenuti morti sulle strade o deceduti presso il domicilio del proprietario.

b) Profilassi rabbia

La cattura dei cani vaganti ed il ricovero presso i canili municipali era comunque prevista, ancor prima delle leggi sulla prevenzione del randagismo, dal D.P.R. 320/54, art 84 e succ. nell'ambito della profilassi antirabbica. Tale norma è a tutt'oggi in vigore e prevede l'osservazione dell'animale morsicatore di persone o animali, da parte del Veterinario Ufficiale, presso il canile.

c) Educazione sanitaria

E' il più corretto approccio di tipo preventivo al fenomeno randagismo, che si traduce nella diffusione di tematiche sul rapporto uomo-animale, l'anagrafe canina, le norme per una corretta detenzione del proprio cane, l'abbandono e il randagismo sia nei rapporti diretti con il pubblico sia accettando le visite di scuole all'interno del canile.

d) Restituzioni

La restituzione dei cani di proprietà smarriti rappresenta una delle funzioni più importanti del canile sanitario.

Ciò è possibile ed avviene in tempi brevi se i cani risultano essere tatuati.

e) Affidamenti

E' un servizio reso ai cittadini, che possono scegliere il cane più confacente alle loro esigenze con la consulenza di un Veterinario ed avere senza alcuna spesa l'animale già vaccinato, tatuato, sterilizzato, con la certificazione sanitaria di buona salute e il libretto d'identità.

26.2. I cani non possono essere ceduti per la sperimentazione.

24.3. I veterinari dell' A.S. P. - Settore randagismo provvedono:

- a) al controllo di tutti gli animali comunque ricoverati;
- b) impartiscono le necessarie disposizioni al personale dipendente;
- c) dispongono e provvedono personalmente alla soppressione eutanasica degli animali, nei casi di malattia grave e incurabile previa convocazione dei rappresentanti delle associazioni animaliste presenti sul territorio le quali hanno facoltà di chiedere il parere di un veterinario di parte e in caso di dissenso possono riscattare l'animale medesimo, provvedendo alle sue cure, a proprie spese ,nel pieno rispetto dell'art. 2, comma 6 della Legge 281/91.

26.4. L'ufficio diritti degli animali provvede all'adempimento delle funzioni previste dal presente regolamento nonché dalla L. 281/91, LR. 41/90 e LR. 4/2000.

## **Art. 27 – Tutela dell'Aggressività esaltata dei Cani**

27.1. Per la detenzione di particolari razze canine ad aggressività esaltata, previste nell'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 ed indicate all'articolo 11, si prevede quanto segue:

- a) è obbligatorio stipulare polizze assicurative di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi;
- b) la detenzione o l'accompagnamento a qualsiasi titolo di detti cani, senza aver rispettato quanto riportato nel punto a) è sanzionata.

27.2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani appartenenti alle razze di cui all'art. 11 del presente regolamento o incroci con queste,

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189;

d) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

## **Art. 28 – Censimento locale dei Cani pericolosi**

28.1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel cane che, nonostante non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore. Il comune si ispira all'Ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009.

## **Art. 29 – Elenco cani pericolosi**

29.1. L'Ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009, decreta che non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;

29.2. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

29.3. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

29.4. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

## **Art. 30 – Responsabilità**

30.1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che si smarrisca o che fugga. È altresì responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

## Art. 31 – Sanzioni

30.1. Per le violazioni degli obblighi e divieti del presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni:

| NORMA VIOLATA |       | VIOLAZIONE   | SANZIONE |          |
|---------------|-------|--|----------|----------|
| Articolo      | Comma |  | Minima   | Massima  |
| 13            | 1     | Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina entro 10 giorni dalla nascita, acquisizione o possesso.  | € 200,00 | € 600,00 |
| 13            | 5,6   | Obbligo di segnalazione dei mutamenti nella titolarità delle proprietà, o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale   | € 70,00  | € 170,00 |
| 13            | 3     | Divieto di abbandono dei cani custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio  | € 300,00 | € 600,00 |
| 44            | 1     | Obbligo di totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento, facendo uso di idonea attrezzatura che deve essere sempre portata al seguito                  | € 100,00 | € 200,00 |
| 15            | 1,2,3 | Obbligo di applicazione sempre della museruola o del guinzaglio, soprattutto per i cani di grossa taglia sulle aree aperte al pubblico   | € 50,00  | € 100,00 |
| 16            | 1     | Divieto di detenzione dei cani in spazi angusti, privi di acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti  | € 50,00  | € 100,00 |
| 16            | 2     | Divieto di detenzione dei cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto | € 50,00  | € 100,00 |

|    |   |   |          |          |
|----|---|---|----------|----------|
| 16 | 3 | Obbligo di detenzione di cani, se non alla catena, all'interno di una area delimitata con una rete metallica consistente  | € 50,00  | € 100,00 |
| 16 | 5 | Obbligo ai possessori dei cani di impedire che gli stessi, con il loro ululare, guaire, abbaiare, e latrare possano disturbare in modo insistente, continua e inequivocabile il vicinato  | € 50,00  | € 100,00 |
| 17 | 1 | Divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti, e simili pubblici esercizi e negozi, salvo i casi di cani per non vedenti e salva la facoltà di ammissione esercitata dai gestori degli stessi locali   | € 100,00 | € 200,00 |
| 17 | 2 | Divieto di trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.  | € 30,00  | € 50,00  |
| 17 | 3 | Divieto di conduzione di cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.   | € 30,00  | € 50,00  |
| 17 | 4 | Divieto di interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali  | € 200,00 | € 300,00 |
| 17 | 5 | Divieto di addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.  | € 200,00 | € 300,00 |
| 17 | 6 | Divieto di addestramento del cane inteso ad esaltarne l'aggressività e qualsiasi operazione di selezione o incrocio di razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività   | € 100,00 | € 200,00 |
| 17 | 7 | Divieto di addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività dei cani appartenenti a razze o incroci di razze come indicato nell'elenco di cui all'art. 11 del presente regolamento  | € 150,00 | € 300,00 |
| 17 | 8 | Divieto di sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, commi 2 e 3, della L. 14 dicembre 2000 n. 376.  | € 100,00 | € 200,00 |
| 27 | 1 | Obbligo di stipula di polizze assicurative di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi   | € 200,00 | € 400,00 |
| 27 | 2 | Divieto di acquisto, possesso o detenzione di cani,<br>e) ai delinquenti abituali o per tendenza;<br>f) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale;<br>g) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189;<br>h) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità. | € 200,00 | € 500,00 |



## Comune di Dipignano

Via XXIV Maggio – 87045 Dipignano – Cosenza

### SCHEDA DI ADOZIONE CANE

#### IDENTIFICAZIONE DEL CANE

|             |  |
|-------------|--|
| Razza       |  |
| Taglia      |  |
| Sesso       |  |
| Mantello    |  |
| Età stimata |  |

|              |  |
|--------------|--|
| N° microchip |  |
|--------------|--|

### DICHIARAZIONE

Il/La

Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente

nel Comune di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_

identificato con documento di riconoscimento \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ in qualità di  
affidatario del cane di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso il  
seguente domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al Servizio Veterinario  
dell'Azienda Provinciale di Cosenza dove il cane è stato identificato con microchip e scheda  
anagrafica.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente allo stesso Servizio lo smarrimento o il  
decesso del soggetto, nonché ogni variazione del proprio domicilio e a mostrare il cane al  
personale incaricato dal Servizio Veterinario in occasione dei controlli predisposti dal Servizio  
veterinario stesso.

Dipignano,

Firma dell'affidatario \_\_\_\_\_

Associazione di volontariato \_\_\_\_\_



## *Comune di Dipignano*

Via XXIV Maggio – 87045 Dipignano – Cosenza

### VERBALE DI CONSEGNA DEL CANE

In data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ dietro esibizione della  
copia

del Mod. \_\_\_\_\_ dell'anagrafe canina, rilasciato dall'Ufficio veterinario  
ASP.

il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ consegna il cane richiesto

Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di affidatario del suddetto  
cane.

Consegna il cane il Sig.

.....

Riceve il cane il Sig.

.....



## TITOLO IV

## GATTI

### **Art. 32 – Colonie di Gatti**

32.1. Le singole colonie di gatti che vivono in libertà vengono riconosciute dal Comune, a seguito di richiesta da parte di cittadini o Associazioni, che si occupano volontariamente e gratuitamente della alimentazione e della vigilanza.

33.2. I volontari qualificati ad occuparsi delle colonie feline devono:

- a) Segnalare le colonie al Sindaco
- b) Collaborare nelle operazioni di cattura, degenza post-operatoria, reimmissione nella colonia
- c) Segnalare le patologie eventualmente presenti
- d) Effettuare opera di sensibilizzazione presso altri cittadini.
- e) Collaborare ai programmi di educazione sanitaria sul tema specifico.

3. Il Sindaco rilascia ai cittadini qualificati attestato di riconoscimento della colonia felina, necessario per accedere al programma di limitazione delle nascite organizzato dal UO IUV dell'A.S.P.

33.4. La presenza di colonie di gatti presso le quali si registrino problemi igienico - sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte dell'UO IUV dell'A.S.P.

33.5. Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte dell'UO IUV e del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.P., la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico - sanitario, con insediamenti a rischio (es. ospedali, asili, case di cura, ecc.) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea.

33.6. All'UO IUV dell'A.S.P. deve essere segnalata tempestivamente la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria per gli interventi di competenza.

### **Art. 33 - Cura delle colonie feline**

33.1. I cittadini che si adoperano per la cura e il sostentamento di colonie di gatti liberi devono avere libero accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

33.2. I cittadini di cui al punto precedente sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dopo ogni pasto.

33.3. L'accesso alle aree di proprietà privata è subordinata al consenso del proprietario.

33.4. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono.



## **TITOLO IV**

## **VOLATILI**

### **Art. 34 – Detenzione di Volatili**

30.1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

30.2. E' fatto divieto di mettere uccelli in voliere di grandezza tale di impedire il volo e/o l'apertura di entrambe le ali contemporaneamente.

30.3. E' obbligatorio posizione sulle voliere e sulle gabbie, mantenute all'aperto, una tettoia che copra, almeno, la metà della parte superiore.

30.4. E' fatto divieto:

- a) di lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- b) di strappare, tagliare le penne, salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti, per iscritto, la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- c) di amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o di forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale in casi di cessione ad altri;
- d) di mantenere volatili legati al trespolo.

## **Art. 35 – Tutela dei Volatili**

35.1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone.

35.1. Sono in particolare protetti i nidi del centro storico cittadino.

35.1. Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base ad autorizzazioni comunali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.



## **TITOLO V**

## **ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 36 – Detenzione di specie animali acquatiche**

36.1 Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

### **Art. 37 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

37.1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

37.2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.



## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 38 - Commissione Comunale Diritti degli animali**

38.1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento.

38.2. A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:

- 1) Il Sindaco o suo Delegato;
- 2) Il Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;
- 3) Un rappresentante o suo delegato delle associazioni animaliste operanti sul territorio nazionale.
- 4) Un rappresentante o suo delegato delle associazioni animaliste di volontariato operante a livello locale e regionale.
- 5) Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste.
- 6) Un rappresentante dell'Ufficio Diritti degli animali (UDA).

38.3. La Commissione , oltre ai compiti previsti dagli artt. 18 e 20 , ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 39 - Vigilanza**

35.1 Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. Tale attività di vigilanza deve essere annualmente rendicontata dal Comando di Polizia Municipale all'Organo Consiliare, nonché le Associazioni di volontariato legalmente riconosciute presenti sul territorio.

### **Art. 40 – Incompatibilità ed abrogazione delle norme**

40.1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.